

# Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore svizzero dell'isolazione

**Modifica del 14 febbraio 2003**

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il settore svizzero dell'isolazione, allegato al decreto del Consiglio federale del 24 ottobre 2002<sup>1</sup>, sono dichiarate d'obbligatorietà generale<sup>2</sup>:

*Appendice 9*

*Art. 1*            Salari effettivi

*Art. 3*            Salari minimi

II

I datori di lavoro che dal 1° gennaio 2003 hanno concesso un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 1 del appendice 9 del contratto collettivo di lavoro.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° marzo 2003 e ha effetto sino al 30 giugno 2008.

14 febbraio 2003            In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin  
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

<sup>1</sup> FF 2002 6361 a 6163

<sup>2</sup> Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Distribuzione delle pubblicazioni, 3003 Berna.